

Semplice Gas e Luce S.p.A.

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E
CONTROLLO**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno
2001 n. 231 successive modifiche ed
integrazioni**

PARTE SPECIALE

aggiornata al 25.10.2024

PARTE SPECIALE

<u>INTRODUZIONE</u>	p.1
<u>A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</u>	p.3
A.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	p.3
A.2 I PROCESSI SENSIBILI.....	p.10
A.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI.....	p.12
A.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE.....	p.14
A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'ODV.....	p.16
<u>B. REATI SOCIETARI</u>	p.20
B.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	p.20
B.2 I PROCESSI SENSIBILI.....	p.26
B.3. I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI.....	p.28
B.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE.....	p.30
B.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'ODV.....	p.33
<u>C. REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LAVORO</u>	p.35
C.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	p.35
C.2 I PROCESSI SENSIBILI.....	p.37
C.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENRALI.....	p.37
C.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE.....	p.39
C.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DI ODV.....	p.39

**D. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

p.41

D.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....p.41

D.2 I PROCESSI SENSIBILI.....p.49

D.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI.....p.50

D.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE.....p. 53

D.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'ODV.....p. 54

**E. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,
NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

p. 55

E.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....p.55

E.2 I PROCESSI SENSIBILI.....p.59

E.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI.....p.60

E.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE.....p.61

E.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'ODVp.63

**F. DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA**

p.64

F.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....p.64

F.2 I PROCESSI SENSIBILI.....p.64

F.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI.....p.65

F.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE.....p.67

F.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'ODV.....p.67

<u>G. DELITTI AMBIENTALI</u>	p.69
G.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	p.69
G.2 I PROCESSI SENSIBILI.....	p.78
G.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI.....	p.79
G.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE.....	p.81
G.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'ODV.....	p.82

<u>H. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E INTERMEDIAZIONE ILLECITA</u>	p.84
H.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	p.84
H.2 I PROCESSI SENSIBILI.....	p.86
H.3 I PRINCIPI E ELE REGOLE GENERALI.....	p.86
H.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE.....	p.88
H.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'ODV.....	p.88

<u>I. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E LA PUBBLICA FEDE</u>	p.89
I.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	p.89
I.2 I PROCESSI SENSIBILI.....	p.93
I.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI.....	p.94
I.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE.....	p.95
I.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'ODV.....	p.96

<u>J. DELITTI TRIBUTARI</u>	p.97
J.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	p.97
J.2 I PROCESSI SENSIBILI.....	p.102

J.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI.....	p.103
J.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE.....	p.104
J.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'ODV.....	p.105

INTRODUZIONE

Nella parte speciale del presente Modello si esamineranno le singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 agli articoli 24 e seguenti e si definiranno le linee, le regole e i principi di comportamento che tutti i destinatari dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di tali reati, nonché al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta da Semplice Gas e Luce S.p.A. e delle aree potenzialmente soggette a rischio reato, sono stati considerati rilevanti (e quindi specificamente esaminati nel Modello) solo gli illeciti oggetto delle seguenti sezioni di parte speciale.

Con riferimento alle altre famiglie di reato previste dal Decreto, si è ritenuto che la commissione dei reati previsti nelle stesse non sia significativa in forza dell'ambito di attività della Società. In ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati trattati nelle singole sezioni di parte speciale – ritenuti, sulla base dell'analisi effettuata, maggiormente rilevanti - possono costituire, unitamente al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni legislative, un presidio anche per la prevenzione dei reati non singolarmente esaminati.

Ogni sezione è composta da:

- un paragrafo dedicato alla descrizione delle fattispecie di reato richiamate dal Decreto;
- un paragrafo volto all'identificazione delle attività aziendali

maggiormente esposte al rischio di commissione di illeciti (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”);

- un paragrafo dedicato ai principali principi di comportamento, cui tutti i destinatari del Modello devono attenersi;

- un paragrafo dedicato all’esame delle procedure specifiche da seguire;

- un paragrafo destinato alla descrizione del ruolo e dei compiti dell’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV).

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Nella presente sezione del Modello si esamineranno i reati contro la Pubblica Amministrazione, ovverosia i reati di cui all'**art. 24** (*“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”*) e **art. 25** (*“Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione”*) del Decreto.

L'art. 24 del Decreto recita così: *“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote . 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”*

I reati richiamati dalla suddetta disposizione sono i seguenti:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.): costituita dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee

contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste;

- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.): costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è, altresì, aumentata rispetto alla pena base, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando invece la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro e tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito;

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) : costituita dalla condotta di chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. La pena è aumentata se il colpevole è persona preposta dalla Legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni summenzionate. Le pene previste in questo articolo sono

dimezzate nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata;

- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.): consiste nella condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

- truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1): costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-*bis* c.p.): costituita dalla stessa condotta di cui al numero precedente, se posta in essere per ottenere contributi, sovvenzioni, inanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea;

- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640-*ter* c.p.), costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati,

informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea;

- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) costituita dalla condotta di chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente.

L'art. 25 del decreto prevede: *“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314bis e 316 del codice penale. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di*

cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".

Le fattispecie di reato richiamate dalla predetta disposizione e rilevanti per Semplice Gas e Luce S.p.A. sono le seguenti:

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La norma punisce, altresì, la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.;
- peculato (art. 314 c.p.): tale fattispecie di reato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui per

ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropri. La pena è diminuita laddove il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, sia stata immediatamente restituita;

- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314*bis* c.p.): fuori dei casi previsti dall'articolo 314 c.p., la norma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, il quale, avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000;

- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.): tale reato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000;

- concussione (art. 317 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;

- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 319-*bis* c.p. - art. 321 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa;

- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p., 2° - art. 321 c.p.), costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena è aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione;

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000;

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), costituita dal fatto di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio;

- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.), fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, è costituito dalla condotta di chiunque sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo

322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei poteri. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è, invece, aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322*bis* c.p.

In base al codice penale, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.). Sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale (art. 358 c.p.).

A.2 I PROCESSI SENSIBILI

Tra le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di illeciti (cosiddetti "processi sensibili" o "attività sensibili"), in

relazione ai reati sopra richiamati, figurano (a titolo esemplificativo):

- la gestione di rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative;
- la negoziazione /stipulazione di contratti o convenzioni con soggetti pubblici;
- la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti;
- la gestione di eventuali accertamenti o ispezioni in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, così come in ogni attività ispettiva posta in essere dalla Pubblica Amministrazione;
- i rapporti con gli Enti Previdenziali e con la Pubblica Amministrazione relativi alla gestione del personale.

I processi sensibili possono distinguersi in processi diretti e processi indiretti. Sono processi sensibili diretti quelli in cui la Pubblica Amministrazione è interlocutrice diretta della Semplice Gas e Luce S.p.A. (ad esempio: acquisizione e gestione di erogazioni concesse da soggetti pubblici). Sono processi sensibili indiretti quelli in cui si verifica una gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario o si configurano attività nelle quali, pur non essendoci rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbero creare le premesse, i presupposti o i mezzi per la commissione dei suddetti reati (ad esempio: selezione e assunzione delle risorse umane).

A.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso. A tale proposito la Società deve essere dotata di adeguati strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- descrizione delle linee di riporto.

Sono vietate tutte le condotte idonee ad integrare le fattispecie di reato sopra considerate, a potenzialmente integrare le fattispecie di reato sopra considerate, non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure aziendali; in particolare, sono vietate tutte le condotte tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

E' inoltre fatto divieto per tutti i destinatari del presente Modello (soci, dipendenti, collaboratori) di:

- porre in essere pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di privilegi per sé o per altri;
- distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità. Non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (ad esempio, promesse di assunzione) o compiere atti di cortesia commerciale in favore di

esponenti della Pubblica Amministrazione italiana ed estera (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o in favore di loro parenti, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle politiche aziendali e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso sia che omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato, al fine di consentire le prescritte verifiche;

- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti e/o Autorità Giudiziarie in vista del compimento di attività inerenti all'ufficio;

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e/o esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e/o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;

- riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in

relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;

- indurre, con violenza o minaccia - anche per interposta persona - chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;

- indurre, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità - anche per interposta persona - chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;

- adottare - anche per interposta persona - qualsiasi comportamento atto a deviare intralciare o eludere le investigazioni dell'Autorità;

- aiutare il responsabile della commissione di un reato (o anche solo il sospettato) a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità predetta:

- in caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, anche in fase stragiudiziale di intraprendere direttamente o indirettamente azioni che possano favorire o danneggiare una delle parti in causa.

A.4. LE PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- gli organi sociali e i dipendenti che intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere formalmente delegati dalla

Società;

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti o altri benefici a carico di bilanci pubblici devono contenere solo elementi veritieri. La Società si impegna, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento;

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività quali presentazione di istanze, procedure di rendicontazione, gestione ed amministrazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;

- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio quelle relative al D. Lgs. 81/2008, le verifiche tributarie, le verifiche dell'INPS) debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione o dell'accertamento agli amministratori (o alla funzione aziendale delegata) e all'O.d.V.. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'O.d.V. ne deve essere informato con una nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Quanto alla gestione delle risorse finanziarie ed ai pagamenti, in generale i processi ad essi connessi debbono svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:

- separazione di responsabilità tra chi ordina il bene o servizio, chi istituisce e chi autorizza il pagamento, previo esame della documentazione giustificativa;
- divieto di autorizzare un pagamento non supportato da idonea documentazione;
- obbligo di indicare sugli assegni il destinatario e di apporre la clausola “non trasferibile”;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo, con specifico riferimento all’annullamento di documenti che abbiano già originato un pagamento.

Quanto agli incassi, essi devono avvenire principalmente a mezzo banca e devono sussistere riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei clienti o dei terzi.

A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL’O.d.V.

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il presente Modello, Semplice Gas e Luce S.p.A. provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni.

I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta la Semplice Gas e Luce S.p.A. o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio

dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Semplice Gas e Luce S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/01 deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

La segnalazione o denuncia può essere inoltrata soltanto in forma scritta e non anonima tramite lettera o e-mail (con l'eventuale documentazione attinente ai fatti segnalati) ad uno dei seguenti indirizzi e/o modalità:

cassetta postale interna – busta chiusa non affrancata senza indicare il Mittente sulla parte esterna della busta;

posta ordinaria - busta chiusa affrancata da esterno senza mittente – indirizzo a: Organismo di Vigilanza (O.d.V.) presso la Semplice Gas e Luce S.p.A., via San Quintino n. 3, 10121 Torino.

mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
odv.semplice@libero.it

L'O.d.V. dovrà essere informato per iscritto di qualsiasi elemento di

criticità o di irregolarità dovesse insorgere nell'ambito delle attività riconducibili ai processi sensibili delineati o di qualsiasi altra informazione rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale. Ogni eventuale situazione di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente o alle procedure interne deve essere sottoposta all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'O.d.V..

Sono prese in considerazione tutte le segnalazioni e denunce pervenute da dipendenti, dai componenti degli organi sociali o da terzi in buona fede.

Al fine di attivare gli accertamenti del caso, l'O.d.V. può avvalersi delle funzioni aziendali ritenute professionalmente più idonee o di terzi in caso di necessarie valutazioni da parte di professionisti esterni, nell'ambito dell'autonomia e del budget assegnato.

L'O.d.V. può sospendere o interrompere in ogni momento l'istruttoria qualora venga rilevata l'infondatezza della denuncia e, nel caso venga accertata la malafede del denunciante, possono proporre un procedimento nei suoi confronti.

L'O.d.V. riferisce periodicamente agli amministratori l'informativa relativa alle denunce pervenute ed al loro stato.

L'O.d.V. non tollererà alcuna ritorsione nei confronti di chi, in buona fede, denunci un'attività illecita o una violazione o fornisca assistenza nell'attività di investigazione.

L'O.d.V. in via riservata comunica i risultati delle verifiche e gli eventuali provvedimenti proposti a rimedio delle irregolarità riscontrate.

Se dagli accertamenti emergono elementi oggettivi comprovanti la malafede del soggetto che ha effettuato la segnalazione, l'O.d.V. decide

le eventuali azioni da intraprendere e ne informa il soggetto segnalato.

Nel caso di soggetti terzi, qualora si riscontri il mancato rispetto degli obblighi o la violazione dei principi etici e comportamentali previsti dal presente protocollo, dal Codice Etico o dal M.O.G. si procederà all'applicazione di quelle forme di autotutela (quali risoluzione espressa del contratto, applicazione di penali) specificatamente previste dai relativi contratti.

B. REATI SOCIETARI

B.1 LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione si riferisce ai reati societari contemplati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. **25-ter**, introdotto dal D. Lgs. 61/02.

L'art. 25-ter del Decreto recita così: *"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie : a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; [c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;] d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a seicentosessanta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del*

codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma

2; s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.”

I reati richiamati dalla suddetta disposizione e rilevanti per la Società sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali di lieve entità (2621-bis c.c.): tale fattispecie di reato si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.): abrogato dall'art. 34, comma 2, L. n. 262/2005;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.): abrogato dall'art. 37, comma 34, D. Lgs. 39/2010;
- impedito controllo (art. 2625 c.c.): tale reato si configura quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di

controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): tale fattispecie di reato si configura allorché gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente, anche in parte, il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): tale reato si verifica quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli;

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): tale fattispecie di reato risulta integrata qualora, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): tale reato si configura allorché gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche se emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge (ma se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere

la condotta, il reato è estinto);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): tale reato si configura ove gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori (ma il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato);

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): tale fattispecie di reato si verifica allorché i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionino danno ai creditori (ma il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato);

- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): tale reato si configura quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

- aggio (art. 2637 c.c.): tale reato si configura allorché chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;

- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.): tale reato si verifica quando l'amministratore o il componente del

consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, violi gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi;

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): tale fattispecie di reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero o omettono le comunicazioni dovute alle predette autorità, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima (ciò anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi);

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): tale reato, aggiunto dalla legge n. 190/2012 e modificato dalla L.3/2019, si configura quando, salvo che il

fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Tale reato si configura altresì se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo;

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis*): costituita dalla condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché di chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Inoltre, la fattispecie include anche la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate sopra, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

B.2 I PROCESSI SENSIBILI

Per quanto concerne la definizione di "processi sensibili", si richiama il

relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

Per quanto riguarda la potenziale commissione di reati societari, si individuano i processi sensibili nelle seguenti attività:

- approvazione delle delibere dell'amministrazione e loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni;
- approvazione e controllo del bilancio;
- predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche), gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative alla Società;
- esercizio del potere di controllo dei soci;
- predisposizione delle eventuali comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le medesime;
- costituzione e funzionamento delle assemblee.

Con particolare riferimento ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera b-bis), si individuano processi sensibili in tutte le attività aventi come controparte un soggetto o una società privata, dal cui svolgimento può derivare un beneficio anche soltanto potenziale per la Società. A titolo esemplificativo:

- stipula dei contratti di vendita, accettazione degli ordini, definizione delle condizioni contrattuali (listino prezzi, sconti...), gestione dei

reclami e dei resi, presentazioni commerciali a clienti privati (anche tramite agenti, rappresentanti o procacciatori d'affari);

- gestione di incassi da clienti (compresi eventuali ribassi o sconti), pagamenti a fornitori;

- scelta dei fornitori, stipula dei contratti di acquisto.

B. 3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI

Nell'espletamento di tutte le operazioni riguardanti la gestione sociale, tutti i destinatari del presente Modello devono conoscere e rispettare, oltre alle previsioni del Modello stesso e del Codice Etico, le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di riporto interno, la documentazione inerente alla struttura gerarchico - funzionale aziendale e la normativa italiana e straniera applicabile.

Con riferimento ai reati societari, gioca un ruolo primario il principio di tracciabilità. Invero, ogni operazione compiuta deve essere sempre verificabile, documentata, coerente e congrua. Per questi motivi, ogni operazione deve essere supportata da un'adeguata documentazione che ne consenta la ricostruzione (anche sotto un profilo contabile), l'individuazione dei vari livelli di responsabilità, i dati e le notizie fornite. La documentazione conservata deve essere idonea a consentire la verifica della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trattati. Tutti i rapporti devono essere documentati e tracciabili e tutta la documentazione deve essere resa disponibile. La gestione delle attività

sensibili di Semplice Gas e Luce S.p.A. deve avvenire nella rigorosa osservanza dei principi di comportamento e delle procedure aziendali applicabili, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge. I bilanci e il risultato economico dell'esercizio devono essere redatti con chiarezza e devono essere rappresentativi della reale situazione patrimoniale. La trasmissione di dati ed informazioni deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Quanto alla contabilità, la stessa è tenuta in base a tutte le norme applicabili. Pertanto, le poste (all'attivo ed al passivo) e gli impegni devono essere correttamente riportati nei libri contabili, i parametri di valutazione delle poste devono essere esposti con chiarezza e devono essere corredati da ogni valutazione complementare idonea a garantire la veridicità dei documenti di bilancio, i dati finanziari e le registrazioni contabili devono rispecchiare le operazioni effettuate. Tutte le procedure relative ai controlli contabili assicurano la veridicità dei dati e l'indipendenza dei controlli stessi.

Tutte le autorizzazioni, deleghe e procure devono essere strutturate in modo da garantire l'attribuzione di responsabilità e il rispetto dei principi di controllo adottati dalla Semplice Gas e Luce S.p.A.

Gli amministratori, le unità coinvolte nelle attività a rischio reato e nei relativi processi strumentali ed i collaboratori sono referenti diretti di ogni singola operazione a rischio, compiuta direttamente o nell'ambito della funzione di riferimento. Per questi motivi, le deleghe devono essere formalizzate e devono specificare, in modo chiaro ed inequivocabile, i limiti delle stesse, il loro oggetto ed i relativi poteri di spesa. Qualora un

soggetto cessi di ricoprire una determinata funzione, le deleghe e procure devono essere, senza indugio, revocate o modificate.

B.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE

E' fatto espresso divieto ai destinatari del presente Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (di cui all'art. 25-ter del Decreto), ovvero di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, lo possano potenzialmente diventare, ovvero di comportamenti non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico o comunque con le politiche e le procedure aziendali.

Inoltre, è espressamente vietato mettere in atto comportamenti che siano:

a) tali da determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;

b) tali da consentire agli amministratori di restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;

c) tali da consentire agli amministratori di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero

ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

d) tali da consentire agli amministratori di acquistare o sottoscrivere quote sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

e) tali da consentire agli amministratori di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori.

Più specificatamente, nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi o lacunosi (o, comunque, non rispondenti alla realtà) sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della società. Tutti i destinatari del Modello devono tenere una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Semplice Gas e Luce S.p.A.;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali

- ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli (al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge); i soci che abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di restituire conferimenti, o di liberare dall'obbligo di seguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all'O.d.V;
 - ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori. In particolare, per garantire un ulteriore controllo, nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501-*ter* e 2506-*bis* c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501- *quinquies* c.c. sono comunicati, all'atto della loro approvazione, all'O.d.V..
 - procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
 - ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
 - oltrepassare i limiti previsti nelle deleghe organizzative o nelle procure conferite (per i soggetti muniti di deleghe o procure);
 - diffondere notizie privilegiate da parte dei soggetti che eventualmente ne sono in possesso;

- offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali (anche tramite agenti, distributori e altri soggetti che operano per conto della Società). Tutti i regali devono essere documentati in modo adeguato garantendo la tracciabilità del processo e la possibilità di effettuare successivamente delle attività di controllo. La finalità degli omaggi deve essere quella di promuovere l'immagine e la reputazione dell'azienda e rientrare tra le normali pratiche commerciali;
- ricevere omaggi, regali ed altre utilità da fornitori al fine di avvantaggiarli nell'aggiudicazione di forniture, garantire indebiti vantaggi ai fornitori, riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione.

B.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

In questa sede, deve essere evidenziato che i controlli dell'O.d.V. vengono effettuati coerentemente alle singole procedure, mediante l'adozione dei criteri di valutazione descritti da ciascuna di esse. In particolare, al fine di effettuare un controllo per la prevenzione dei reati di cui al presente protocollo, vengono diffuse al personale coinvolto in

attività di predisposizione del bilancio e situazioni contabili norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Vigge altresì il principio di tracciabilità, atto a garantire la notorietà dei singoli passaggi.

Gli addetti all'area amministrativa/contabile devono controllare che ogni operazione e transazione sia:

- legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;
- correttamente ed adeguatamente registrata;
- corredata di un supporto documentale corretto, autentico e idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

C. REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LAVORO

C.1 LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 all'art. **25-septies** (introdotto dall'art. 9 della L. 123/2007) e cioè omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, purché siano commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori.

L'art. 25-septies del Decreto recita: “ 1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.* 2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.* 3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.*

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

Le norme rilevanti, pertanto, sono quelle di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) c.p., limitatamente alle ipotesi di colpa consistente nella violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Come precedentemente evidenziato, per quanto concerne la fattispecie di lesioni colpose assumono rilevanza - rispetto alla normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 - le lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi dell'art. 583, primo comma, c.p., le lesioni sono da considerarsi gravi: a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. Le lesioni sono da considerarsi gravissime, ai sensi dell'art. 583, secondo comma, c.p., se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

L'elemento soggettivo richiesto da entrambe le fattispecie di reato è la colpa. Secondo la definizione di cui all'art. 43 c.p., *“un delitto è da configurarsi come colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”*. La colpa che rientra nel campo di applicazione del

Decreto è una colpa specifica, cioè una colpa legata alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori.

C.2 I PROCESSI SENSIBILI

Per quanto concerne la definizione di "processi sensibili", si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

In materia di prevenzione dei reati di lesioni colpose e omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori, i processi sensibili rilevanti sono quelli esaustivamente elencati - ad esclusiva cura del Datore di Lavoro, con la collaborazione del medico competente e del responsabile del Servizio di prevenzione -nel documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), che qui si richiama integralmente.

C.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI

Nell'espletamento di tutte le operazioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori, tutti i destinatari del presente Modello devono conoscere e rispettare, oltre alle previsioni del Modello stesso e del Codice Etico, le procedure

aziendali di prevenzione stabilite dal D.V.R., la documentazione inerente alla struttura gerarchico - funzionale aziendale e la normativa italiana e straniera applicabile.

Semplice Gas e Luce S.p.A. è dotata di una struttura organizzativa funzionale all'attuazione dei protocolli attuativi del presente Modello e - per quanto concerne in particolare i reati di cui all'art. 25 septies del Decreto - all'attuazione della specifica normativa sulla prevenzione ai sensi del D. Lgs. 81/08, le cui prescrizioni si richiamano integralmente.

Pertanto, tutti i destinatari sono obbligati a tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate o connesse alla prevenzione degli infortuni e alla tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori; essi devono assicurare il regolare funzionamento della Società, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno.

Inoltre, è fatto obbligo al Datore di lavoro di redigere e aggiornare il documento di valutazione del rischio (D.V.R.) e di attuare la massima sicurezza possibile, anche avvalendosi delle gerarchie dallo stesso dipendenti e delegando a soggetti idonei, se necessario, compiti, funzioni e responsabilità.

E' fatto espresso divieto di: a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate; b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, lo possano potenzialmente diventare; c) porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

C.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, anche le procedure specifiche indicate nel documento di valutazione dei rischi (che si richiamano integralmente) e tutte le altre procedure comunque adottate dalla società. A tal proposito, si evidenzia che tutto il personale dipendente di Semplice Gas e Luce S.p.A. è stato informato e formato sui rischi connessi alle rispettive mansioni e sugli obblighi di comportamento gravanti sui lavoratori, così come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008.

C.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

In questa sede, deve essere evidenziato che i controlli dell'O.d.V. vengono effettuati coerentemente alle singole procedure, mediante l'adozione dei criteri di valutazione descritti da ciascuna di esse. All'O.d.V. deve essere garantito l'accesso alla documentazione interna relativa agli accertamenti compiuti in autonomia dai responsabili delle funzioni.

I responsabili delle funzioni sono tenuti a comunicare all'O.d.V. le eventuali anomalie riscontrate, oltre a qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del presente Modello e delle procedure in esso contenute. Inoltre, gli stessi devono contribuire all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area funzionale e devono informare l'O.d.V. delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni. In ogni caso, l'O.d.V. potrà comunque effettuare verifiche anche relativamente ad aree di rischio diverse da quelle espressamente disciplinate dalle singole procedure. L'O.d.V. può altresì effettuare controlli periodici a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure descritte nel presente Modello.

D. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

D.1 LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 all'art. **24-bis** (introdotto dall'art. 7 della L. 48/08 e modificato dalla L. n. 4872008, dal D.L. n.105/2019 e dalla L. n. 90/2024), rubricato “*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*”.

Tale norma recita così: “*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 1Bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento e ottocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 635quater1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,*

comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Le fattispecie di reato rilevanti per la Società sono le seguenti:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): è punita la condotta di chi accede abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo. La pena è aumentata nelle seguenti ipotesi: se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore di sistema – se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato – se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è ulteriormente aumentata. La norma tutela la privacy informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (hardware) e astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia

gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione. La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'hardware che del software. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti;

- intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.): è punita la condotta di chi intercetta, impedisce o interrompe, in modo fraudolento, le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. La stessa pena si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche a colui che rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi. Si procede d'ufficio e la pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'art. 615Ter, terzo comma; oppure in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di

altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.): è punita la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La pena è aumentata laddove ricorrano taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numeri 1) e 2). La norma tutela in forma anticipata il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici. Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Ai fini della punibilità, non è necessario che le apparecchiature installate siano effettivamente funzionanti. E' però richiesto che l'installazione delle stesse avvenga al di fuori dei casi previsti dalla legge (essendo così salve le ipotesi in cui la messa in opera venga effettuata da soggetti autorizzati e nei modi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con

abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore di sistema; nonché se il colpevole per commettere il fatto faccia uso di violenza o minaccia, ovvero se è palesemente armato;

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter): salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore di sistema; nonché se il colpevole per commettere il fatto usi minaccia o violenza ovvero se sia palesemente armato; infine, se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o programmi informatici;

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater): salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce colui che, mediante le condotte di cui all'articolo 635bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi

informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore di sistema; nonché se il colpevole per commettere il fatto usi minaccia o violenza ovvero se sia palesemente armato;

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635*quater*1): la fattispecie punisce la condotta di colui che, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. La pena è aumentata quando ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 615*ter*, secondo comma, numero 1); nonché quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615*ter*, terzo comma;

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies*): salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma sanziona chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635*bis* ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in

tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore di sistema; nonché se il colpevole per commettere il fatto usi minaccia o violenza ovvero se sia palesemente armato; infine, se dal fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici;

- estorsione (art. 629, terzo comma): la norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615^{ter}, 617^{quater}, 617^{sexies}, 635^{bis}, 635^{quater} e 635^{quinqies} ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità;

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di codici di apparecchiature, codicie e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater*): è punita la condotta di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o

telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La pena è aumentata quando ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 615ter, secondo comma, numero 1); nonché quando il fatto riguardi i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615ter, terzo comma. La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere ovvero divulgare, comunicare, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;

- documenti informatici (art. 491-bis): la norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico;

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies): è punita la condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

D.2 I PROCESSI SENSIBILI

Per quanto concerne la definizione di “processi sensibili”, si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

Ai fini della potenziale commissione dei reati di cui alla presente sezione, i processi sensibili della Semplice Gas e Luce S.p.A. sono individuati nelle seguenti attività:

- accesso ed utilizzo della rete informatica aziendale;
- gestione della posta elettronica;
- accesso al *data base* aziendale;
- accesso alla rete “*Internet*” per la ricerca di informazioni in genere;
- negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni telematiche con soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di certificazioni;
- rapporti con Enti Previdenziali e con la Pubblica Amministrazione relativi alla gestione del personale ed in genere ogni eventuale rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative.

D.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI

Nell'espletamento di tutte le operazioni riguardanti la gestione sociale, tutti i destinatari del presente Modello devono conoscere e rispettare, oltre alle previsioni del Modello stesso e del Codice Etico, le norme inerenti alla sicurezza dei dati personali.

Inoltre, tutti i destinatari del Modello devono comportarsi secondo i principi di riservatezza, integrità e disponibilità. Per quanto concerne la riservatezza, è necessario garantire che i dati siano preservati da accessi impropri e siano utilizzati esclusivamente da soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette, sia nella fase di trasmissione, sia nelle fasi di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla. In merito all'integrità, occorre garantire che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato in modo legittimo, onde evitare manomissioni o modifiche da parte di soggetti non autorizzati. Infine, quanto alla disponibilità, i destinatari del Modello devono garantire la reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

E' vietata ogni condotta che integri o possa potenzialmente integrare le fattispecie di reato tra quelle sopra considerate (di cui all'art. 24-bis del Decreto).

In particolare, è vietato:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia

probatoria;

- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;

- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;

- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;

- approvvigionare, produrre o diffondere apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni o i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

- intercettare, impedire o interrompere fraudolentemente comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

- modificare e/o cancellare dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;

- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;

- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico/telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico/telematico o ad esso pertinente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno anche con abuso di qualità di operatore di sistema, o con la sostituzione dell'identità digitale.

Tutte le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature devono essere utilizzate esclusivamente per motivi di ufficio e non devono essere prestate o cedute a terzi; in caso di smarrimento o furto, occorre informare tempestivamente gli amministratori.

E' vietato trasferire o trasmettere all'esterno della Semplice Gas e Luce S.p.A. *files* o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa le prescritte autorizzazioni. E' altresì vietato utilizzare le *passwords* di altri utenti aziendali (salvo espressa autorizzazione del responsabile), così come è vietato utilizzare strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.

Tutte le prescritte procedure devono essere rispettate ed è obbligatorio segnalare tempestivamente ogni malfunzionamento o anomalia delle risorse informatiche.

D.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE

Nel rispetto delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo, tutti i destinatari devono attenersi alle procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella parte generale del presente Modello:

- l'accesso alla posta elettronica, al sistema informatico aziendale ed alla rete internet è coperto da apposite *passwords*;
- tutte le *passwords* devono essere frequentemente modificate e devono essere adeguate in relazione al sistema che devono proteggere (art. 32 Regolamento n. 679/2016). Una password sicura, in ogni caso, non può prescindere dall'essere sufficientemente lunga, con caratteri speciali, senza riferimenti personali dell'utilizzatore e cambiata periodicamente;
- l'accesso al sistema informatico aziendale può essere effettuato unicamente dai soggetti espressamente autorizzati e limitatamente alle necessità connesse con la funzione aziendale ricoperta;
- l'uso della posta elettronica e l'accesso alla rete internet devono essere limitati alle esigenze lavorative e professionali e comunque circoscritto all'ambito di operatività di ciascuna funzione. Ove tale accesso non sia necessario (ad esempio, con riferimento ai *computers* del settore produttivo di Semplice Gas e Luce S.p.A.), vengono previsti appositi blocchi (rete aziendale chiusa);
- delle comunicazioni informatiche e telematiche con l'Autorità giudiziaria, tributaria e amministrativa (es. relative al D. Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono occuparsi unicamente i soggetti espressamente delegati, dando avviso dell'avvio del procedimento agli

amministratori (o alla funzione aziendale da questi ultimi delegata) ed all'O.d.V. Di tutto il procedimento relativo alla comunicazione devono essere redatti e conservati documenti cartacei;

- tutti i destinatari, in caso di eventuali criticità legate all'uso del sistema informatico, della rete internet, del sistema di posta elettronica, dei documenti informatici e in genere di qualsiasi strumento informatico, devono informare l'O.d.V.

D.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

In questa sede, deve essere evidenziato che i controlli dell'O.d.V. vengono effettuati coerentemente alle singole procedure, mediante l'adozione dei criteri di valutazione descritti da ciascuna di esse.

E' compito dell'O.d.V. verificare il rispetto delle procedure previste per l'accesso alle banche dati aziendali, per il trattamento dei dati personali, per l'uso della posta elettronica, per la navigazione in internet e per la gestione degli eventuali rapporti (negoziazioni, contrattualizzazioni, richieste di certificazione ecc..) con la Pubblica Amministrazione.

E. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

E.1 LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. **25-octies**, introdotto dal D. Lgs. 231/2007, che recita così:

"1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Le fattispecie di reato ivi contemplate rilevanti per la Società sono le seguenti:

- ricettazione (art. 648 c.p.): la norma punisce la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, consapevolmente acquista riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi

dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n.7bis. La pena è, altresì, aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Al contrario, la pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione. Va precisato che le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato. La ricettazione presuppone che un altro reato sia stato commesso (il c.d. reato presupposto). A titolo esemplificativo, e con riferimento all'acquisto di prodotti finiti, può costituire presupposto per l'imputazione di ricettazione non solo il furto ma anche la contraffazione e/o l'alterazione del prodotto, dei suoi marchi, segni distintivi e brevetti e in genere le violazioni penali che attengono alla realizzazione ma anche alla commercializzazione (per es. frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci). L'acquisto è inteso in senso lato comprensivo di ogni negozio, a titolo gratuito o oneroso, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente. La ricezione fa riferimento a qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto (anche diversa dunque dalla compravendita), che si realizzi anche solo in via temporanea o per mera compiacenza. L'occultamento indica il nascondimento materiale del bene ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, idonea a far sì che altri ricetti un bene proveniente da

delitto;

- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.): la norma sanziona la condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione; nonché quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La *ratio* della norma è ravvisata nella esigenza di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò suscettibili di essere investiti anche in attività economiche produttive lecite. Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato. Anche la punibilità per riciclaggio non è esclusa per il semplice fatto che l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.): tale fattispecie di reato si configura qualora chiunque, fuori dei casi

di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Al contrario, la pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione, nonché nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Anche la punibilità di questo reato non è esclusa per il semplice fatto che l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto;

- autoriciclaggio (art. 648-terl c.p.): tale reato risulta integrato quando chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione, nonché se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Inoltre, la pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. La pena è, invece, aumentata, quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento

personale. Anche in questo caso non rileva che l'autore del delitto da cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono sia imputabile, sia punibile o non si siano verificate le condizioni di procedibilità riferite a tale delitto.

E.2 I PROCESSI SENSIBILI

Per quanto concerne la definizione di "processi sensibili", si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

Ai fini della potenziale commissione dei reati di cui alla presente sezione, i processi sensibili della Semplice Gas e Luce S.p.A. sono individuati:

- nel settore amministrativo/finanziario;
- nel settore acquisti/vendite.

Nell'individuare i processi sensibili relativi ai reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter c.p. si rammenta che la responsabilità amministrativa dell'ente è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, come affermato nella parte generale del presente Modello. Per questi motivi, la responsabilità delineata dal D.Lgs. 231/2001 è esclusa qualora non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente. Ad esempio, con riferimento all'attività sensibile di acquisto di beni potrebbe ravvisarsi la citata attinenza nell'ipotesi di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto. Viceversa, non sarebbe ravvisabile

l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano, ovvero impieghino capitali in attività economiche o finanziarie esorbitanti rispetto all'oggetto sociale.

E.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico.

In particolare, è fatto assoluto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25- *octies*;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, sia idoneo a diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati contemplati nel presente protocollo.
- Al contempo, costituisce un obbligo per tutti i destinatari:
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede

nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali;

- richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di verificare l'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner;

- redigere per iscritto (con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite) ogni incarico conferito ad eventuali aziende di servizi e/ o persone fisiche che curino gli interessi economico/ finanziari della Società;

- verificare la regolarità dei pagamenti nei confronti di tutti le controparti, con particolare riferimento alla coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme. Tale controllo deve essere garantito con riferimento a tutti i flussi finanziari e deve avere natura sia formale sia sostanziale (sede legale della società controparte, istituti di credito utilizzati, utilizzo di società fiduciarie);

- rispettare i protocolli interni e le normative vigenti.

E.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte.

Con riferimento ai rapporti con i fornitori, si devono seguire le seguenti procedure:

- nella selezione dei fornitori, verificare la loro attendibilità commerciale e professionale sulla base di alcuni indici rilevanti; ad esempio, mediante la disamina di eventuali dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o tramite l'acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori, anche tramite società specializzate;

- monitorare periodicamente le prestazioni e i requisiti dei fornitori;

- verificare la corrispondenza quantitativa e qualitativa dei dati risultanti dal documento di trasporto e dalle quantità definite nell'ordine di acquisto controlli formali e sostanziali;

- formalizzare i rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato dalla Semplice Gas e Luce S.p.A.

Con riferimento ai pagamenti, è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:

- effettuare controlli specifici al fine di impedire la duplice registrazione e il duplice pagamento di una stessa fattura;

- effettuare controlli periodici sull'accuratezza, completezza ed esistenza della documentazione amministrativa;

- effettuare periodicamente la verifica contabile dei pagamenti e degli incassi.

E.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

E' compito dell'O.d.V. proporre l'emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività sensibili di Semplice Gas e Luce S.p.A. (settore amministrativo/finanziario, settore acquisti/vendite). Costituisce altresì onere dell'O.d.V. verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati, nonché esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

F. DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

F.1 LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. **25-decies**, introdotto dal D. Lgs. 121/2011, che recita così:

“In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

L'art. 377**bis** punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

F.2 I PROCESSI SENSIBILI

Per quanto concerne la definizione di “processi sensibili”, si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

La commissione del reato di cui all'art. 377-bis c.p. nelle aree di attività

della Società è scarsamente ipotizzabile; tuttavia, essa può essere prevista in relazione a procedimenti giudiziari che scaturiscono da interventi in azienda di personale ispettivo, come ad esempio della Polizia Giudiziaria. La tutela offerta dagli strumenti previsti dal presente modello si allarga anche all'attività di verifica di altri soggetti, come ad esempio esponenti della Pubblica amministrazione, anche locale, dell'INAIL e dell'Ispettorato del Lavoro.

F.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico.

In particolare, è fatto divieto di:

- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti e/o Autorità Giudiziarie in vista del compimento di attività inerenti all'ufficio;
- indurre, con violenza o minaccia, anche per interposta persona chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;
- indurre, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, anche per interposta persona chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;
- adottare, anche per interposta persona qualsiasi comportamento atto a

deviare intralciare o eludere le investigazioni dell'Autorità.

Tutti i destinatari del Modello devono seguire le seguenti prescrizioni:

- tutti i rapporti con i soggetti pubblici o privati, che a vario titolo partecipino o siano coinvolti in procedimenti giudiziari (magistrati, Polizia Giudiziaria, Ufficiali Giudiziari, altri pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio o esercenti servizi di pubblica necessità, persone offese, indagati, imputati, attori e convenuti, consulenti, periti persone informate dei fatti, testimoni) devono essere assunti nel rigoroso rispetto della normativa di legge vigente;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- alle ispezioni giudiziarie ed amministrative debbono partecipare i soggetti a ciò delegati.

F.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE

In caso di ingresso di personale ispettivo, inteso nel senso più ampio, tale personale deve poter essere libero di porre domande ai dipendenti ed ai soggetti che si trovano presso la Società.

In tal caso, i colloqui sono riservati ed il personale amministrativo o il preposto al settore produttivo non è tenuto a prenderne parte. Essi devono avvenire in luoghi idonei e non sorvegliati né video sorvegliati, il contenuto del colloquio non è divulgabile, salvo diversa volontà dell'intervistato.

È fatto divieto ai soggetti apicali di impartire istruzioni, consigliare o suggerire risposte alle domande che si presumono vengano rivolte all'intervistato, così come è vietata ogni pratica di discriminazione conseguente alle dichiarazioni rese dall'intervistato ed apprese in qualunque modo.

Ogni ingresso di personale ispettivo, inteso nel senso più ampio, deve essere annotato e comunicato all'O.d.V. con una sommaria descrizione dell'attività svolta e delle modalità con cui è stata effettuata.

F.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto

evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

L'O.d.V. conserva la documentazione relativa ai colloqui di cui sopra e, se ritiene che le modalità di gestione dell'ingresso di personale ispettivo siano state condotte con violazione della disciplina del presente capitolo, informa prontamente gli amministratori.

L'O.d.V. è libero di agire in qualunque altro modo ritenga opportuno per verificare il rispetto della veridicità nelle informazioni ed in qualsivoglia comunicazione da rendere all'Autorità e, in caso di constatate violazioni, è tenuto a relazionare agli amministratori l'accaduto per gli opportuni provvedimenti, indicando le possibili procedure idonee a prevenire, nel futuro, analoghe violazioni.

G. DELITTI AMBIENTALI

G.1 LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. 25- *undecies*, introdotto dal D. Lgs. 121/2011, che recita così:

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 per un periodo

non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n.

150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n.

3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

Le fattispecie penali rilevanti per la Società sono le seguenti:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.): tale reato si configura qualora chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette; nonché nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.): tale fattispecie di reato si configura quando, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. In base al codice penale, costituiscono disastro ambientale, alternativamente, le seguenti ipotesi: a) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; b) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente

onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; c) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;

- inquinamento ambientale e disastro ambientale in forma colposa (art. 452-*quinquies* c.p.);

- art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente: tale disposizione prevede le sanzioni penali per diverse fattispecie di reato in materia di scarichi di acque reflue industriali, anche contenenti sostanze pericolose, nonché di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari al di fuori dei casi e delle procedure previste;

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.): tale fattispecie si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, qualora chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è, altresì, aumentata se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.): tale fattispecie si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, qualora, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. La norma punisce, altresì, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Infine, è punita la condotta, salvo che il fatto costituisca più grave reato, di cui che, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.): si configura qualora chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Codice dell'ambiente): tale fattispecie si configura, tra le varie ipotesi: quando chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; quando l'ente abbandona o deposita in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui

all'articolo 192, commi 1 e 2 del Codice dell'ambiente; quando si realizza una discarica non autorizzata; quando chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti; quando chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) del Codice dell'ambiente;

- bonifica dei siti (art. 257 Codice dell'ambiente): tale reato risulta integrato quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. La pena è aumentata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose;

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 Codice dell'ambiente): tale reato si verifica allorché chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Si applica la pena dell'articolo 483 c.p. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, nonché a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;

- traffico illecito di rifiuti (art. 259 Codice dell'ambiente): la fattispecie punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi;

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice dell'ambiente): articolo abrogato che rimanda all'articolo 452 *quaterdecies* del codice penale;
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, commi 6, 7 e 8 Codice dell'ambiente): tale fattispecie di reato si configura quando qualcuno, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; il trasportatore omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; il trasportatore che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati; il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata;
- art. 279 Codice dell'ambiente: tale fattispecie si configura quando, nell'esercizio di uno stabilimento, si violano i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 del Codice dell'ambiente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

- art. 1, commi 1 e 2; art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150: salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; chiunque omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari; chiunque utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; chiunque trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; chiunque commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite per legge; chiunque detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Qualora il suddetto reato sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza;

- art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150: abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135;

- art. 3 comma 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549: tale fattispecie si verifica quando si violano le richiamate disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono;

- inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/2007): salvo che

il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce il Conandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa i divieti previsti dall'art.4; la pena è aumentata laddove la condotta precedente abbia causato danni permanenti, o comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste;

- inquinamento doloso (art. 8, D.Lgs. 202/2007): salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce il Conandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano dolosamente le disposizioni previste dall'articolo 4. La pena è aumentata laddove la condotta precedente abbia causato danni permanenti, o comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

G.2 I PROCESSI SENSIBILI

Per quanto concerne la definizione di “processi sensibili”, si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

Con riferimento ai reati contro l'ambiente, richiamati nella presente sezione, le attività sensibili vengono individuate nei seguenti settori di

Attività:

- amministrazione/contabilità e adempimenti societari;
- gestione delle autorizzazioni e degli adempimenti ambientali.

G.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI

E' fatto espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati.

Tutti i destinatari, si devono attenere, nella misura in cui gli stessi sono coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle attività sensibili di cui sopra e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Semplice Gas e Luce S.p.A., a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati indicati dall'art. 25- *undecies* del Decreto.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e

rispettare tutte le regole ed i principi contenuti:

- nelle attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione in materia ambientale;
- nelle procedure operative volte a garantire l'attuazione delle direttive europee in materia ambientale.

In particolare, è fatto obbligo ai destinatari del presente Modello, ciascuno per la propria funzione, mansione ed incarico, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- informare i fornitori e i soggetti terzi dell'adozione da parte della Semplice Gas e Luce S.p.A. del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico;
- richiedere ai fornitori ed ai soggetti terzi che operano nelle attività a rischio di astenersi dal compiere comportamenti integranti fattispecie di reato che potrebbero anche far sorgere, in via diretta, una responsabilità amministrativa in capo alla Semplice Gas e Luce S.p.A. per i reati previsti dall'art. 25-*undecies* DLgs 231/01;
- conoscere ed applicare le direttive, i processi, i protocolli, le istruzioni, i piani operativi, gli usi e le consuetudini aziendali della società.

Ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, deve perseguire attivamente la prevenzione dell'inquinamento e la minimizzazione degli effetti sull'ambiente nel processo produttivo. Allo stesso modo si deve perseguire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse naturali quali l'acqua e l'energia, adottando, in tutti i casi in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile, le migliori soluzioni tecnologiche disponibili.

G.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE

Tutti i destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti specifiche regole di comportamento:

- non deve essere effettuato alcuno scarico industriale senza la prescritta autorizzazione o qualora la stessa sia stata sospesa o revocata; non devono essere autorizzate le immissioni di scarichi industriali nei tratti di fognatura a valle di eventuali impianti di depurazione, né devono esser effettuati scarichi industriali se vengono superati i valori limite previsti dalla normativa di riferimento, oppure i più restrittivi limiti fissati dalle Regioni o dall'Autorità competente;
- devono essere adottate tutte le possibili azioni preventive e/o correttive di eventuali anomalie;
- è fatto obbligo di garantire l'accesso al sito da parte delle Autorità competenti;
- ogni responsabile deve monitorare costantemente che le prescrizioni previste dalle autorizzazioni vengano rispettate e che vengono effettuate le previste comunicazioni ambientali. La scadenza di tali autorizzazioni deve essere costantemente monitorata e le relative pratiche di rinnovo devono essere istruite in tempo utile per inoltrarle nel rispetto dei tempi di legge;
- ogni responsabile deve sensibilizzare i propri collaboratori sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sulla loro identificazione, portando in evidenza il divieto assoluto di miscelare rifiuti differenti in rispetto dall'art. 187 D. Lgs. 152/2006;
- nel corso delle attività devono essere adottate tutte le misure necessarie

per evitare sversamenti/immissioni accidentali di sostanze pericolose nell'ambiente (suolo, sottosuolo, acque superficiali, sotterranee e aria);

- gli impianti di condizionamento devono essere sottoposti a controllo annuale ed ogni esigenza manutentiva deve essere prontamente ottemperata;

- in caso di inquinamento causato da una ditta esecutrice, si deve verificare che quest'ultima abbia correttamente adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 242 del D. Lgs 152/06;

- le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti devono essere gestite osservando la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

- devono essere adempiuti gli obblighi di informazione, formazione e addestramento richiesti dalla normativa ambientale applicabile, al fine del raggiungimento di elevati livelli di competenza e professionalità.

G.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

E' compito dell'O.d.V. verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati

ambientali, nonché esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

H. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E INTERMEDIAZIONE ILLECITA

H.1 LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. 25- *duodecies*, introdotto dalla L. 161/2017, che recita così:

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

La disposizione rimanda, pertanto, alle seguenti fattispecie di reato, contenute nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, c.d. “Testo unico sull’immigrazione”:

- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22,

comma 12-*bis*): tale fattispecie di reato risulta integrata quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Le pene sono aumentate se ricorrono le seguenti ipotesi: a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo n. 603-*bis* c.p. del codice penale;

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, Testo unico sull'immigrazione): tali reati si configurano quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. La pena è aumentata se tali fatti sono commessi al fine di reclutare persone

da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, ovvero sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. Infine, la fattispecie punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico sull'immigrazione.

H.2 I PROCESSI SENSIBILI

Per quanto concerne la definizione di “processi sensibili”, si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

Ai fini della potenziale commissione dei reati di cui alla presente sezione, i processi sensibili della Semplice Gas e Luce S.p.A. sono individuati:

- nel settore di amministrazione e contabilità;
- nel settore relativo alla gestione del personale.

H.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI

I destinatari del presente protocollo devono rispettare le previsioni di

legge esistenti in materia, nonché i principi del Codice Etico e del Modello di Semplice Gas e Luce S.p.A., uniformando la propria condotta ai principi ivi previsti ed agli obblighi e divieti di seguito elencati.

Tutti i destinatari devono:

- in caso di assunzione di personale straniero, seguire la normativa vigente per la verifica della regolarità del soggiorno, anche per il tramite di consulenti esterni;
- osservare rigorosamente gli obblighi di legge in materia di tutela del lavoro e delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- in caso di assunzione diretta di personale, verificare il rispetto delle norme del diritto del lavoro e degli accordi sindacali per l'assunzione e per ogni ulteriore aspetto relativo al rapporto di lavoro;
- selezionare con attenzione le controparti (fornitori, consulenti, e imprese terze), anche attraverso indagini preventive dei fornitori.

E' vietato:

- assumere e impiegare personale in violazione delle norme in materia di lavoro e delle direttive interne per la selezione e per l'assunzione del personale;
- assumere un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno o con un permesso di soggiorno revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata dalla relativa ricevuta;
- utilizzare fornitori o partners senza una previa verifica degli adempimenti e dei requisiti previsti dalle varie normative di legge;
- compiere atti che possano ricondurre a comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli.

H.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE

Oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, al fine di evitare il verificarsi dei reati di cui agli artt. 12 e 22 del Testo unico sull'immigrazione, i responsabili dell'assunzione del personale, in caso di risorse provenienti da Paesi terzi, dovranno verificare con ogni mezzo necessario la sussistenza di un regolare permesso di soggiorno.

H.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

E' compito dell'O.d.V. verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati, verificare la regolarità del personale assunto da Semplice Gas e Luce S.p.A., esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

I. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E LA PUBBLICA FEDE

I.1 LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. **25-bis**, introdotto dalla L. 409/2001 e modificato dalla L. 99/2009, e all'art. **25-bis1**, introdotto dalla L. 99/2009.

L'art. 25-bis del Decreto recita così:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice Penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- *per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- *per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- *per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- *per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- *per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- *per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- *per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a*

cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice Penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno".

Le fattispecie di reato richiamate dalla predetta disposizione e rilevanti per Semplice Gas e Luce S.p.A. sono le seguenti:

- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.): tale fattispecie di reato si configura quando chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede;
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.): la norma punisce chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.): tale reato risulta integrato quando chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.): le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, sebbene le pene siano ridotte. Va precisato

che, agli effetti della legge penale, si intendono per “valori di bollo” la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali;

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.): la norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La pena è aumentata per colui che contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati;

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.): fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, la fattispecie punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, la norma punisce, altresì, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.

L'art. 25-*bis*1 del Decreto recita così:

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice Penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°.

Le fattispecie di reato richiamate dalla predetta disposizione e rilevanti per Semplice Gas e Luce S.p.A. sono le seguenti:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.): tale fattispecie di reato si configura quando chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.): tale fattispecie di reato risulta integrata quando chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici;

- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.): la fattispecie punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale;

- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): tale reato si configura qualora chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa

mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): tale reato si configura allorché chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

I.2 I PROCESSI SENSIBILI

Per quanto concerne la definizione di “processi sensibili”, si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

Ai fini della potenziale commissione dei reati di cui alla presente sezione, i processi sensibili della Semplice Gas e Luce S.p.A. sono individuati:

- nel settore di amministrazione e contabilità (specialmente con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*bis* del Decreto);

- nel settore produttivo. In particolare, possono definirsi sensibili le seguenti attività: approvvigionamento materie prime, distribuzione e vendita, controllo qualità, selezione e controllo dei fornitori, marketing e pubblicità, etichettatura, gestione resi/scarti di lavorazione, gestione procedure di rintracciabilità, gestione procedure ritiro.

I.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI

E' fatto espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*bis* e art. 25-*bis1* del Decreto);
- tali da potenzialmente integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice di Etico e nelle procedure aziendali.

In particolare, è fatto divieto di:

- detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate (con la consapevolezza della falsità, anche nel caso della buona fede);
- mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità;
- adoperare violenza su cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- vendere prodotti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, siano diversi da quelli dichiarati o pattuiti;
- porre in vendita prodotti con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

I.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE

Con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-*bis* del Decreto, tutti i destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- effettuare un esame e controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo al momento della ricezione delle stesse;
- ritirare immediatamente dalla circolazione monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso;
- documentare e conservare ogni episodio di rilevazione di falsità, che consente di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione).

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*bis* 1 del Decreto, è fatto obbligo per i destinatari:

- garantire agli acquirenti dei prodotti e servizi di Semplice Gas e Luce S.p.A., siano essi operatori commerciali o consumatori finali, tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole al momento dell'acquisto;

- garantire tramite appositi strumenti (ad esempio: etichettature) la rintracciabilità, nelle diverse fasi di produzione, di tutti i prodotti;
- verificare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e delle istruzioni adottate;
- riesaminare a seguito di cambiamenti organizzativi, violazioni di norme o altri mutamenti le procedure e le istruzioni del sistema di gestione.

I.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

E' compito dell'O.d.V. verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati richiamati dalla presente sezione, esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

J. DELITTI TRIBUTARI

J.1 LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. **25- quinquiesdecies**, introdotto dalla L. 157/2019, che recita così:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti

dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Le fattispecie di reato richiamate dalla predetta disposizione e rilevanti per Semplice Gas e Luce S.p.A. sono le seguenti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Legge sui reati tributari): tale reato risulta integrato quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Legge sui reati

tributari): tale fattispecie di reato si configura quando chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. La fattispecie si verifica quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria; tuttavia, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1 Legge sui reati tributari): tale reato risulta integrato quando

chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Legge sui reati tributari): tale fattispecie di reato si configura allorché chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Legge sui reati tributari): tale reato risulta integrato quando chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale reato risulta altresì integrato quando chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila;

- dichiarazione infedele (art.4 Legge sui reati tributari): la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione di detta disposizione, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al comma *1bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette: degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b);

- omessa dichiarazione (art.5 Legge sui reati tributari): la fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. E', altresì, punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione

prevista dai commi 1 e 1bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto;

- indebita compensazione (art. 10^{quater} Legge sui reati tributari): la fattispecie punisce chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. E', altresì, punito colui che non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

J.2 I PROCESSI SENSIBILI

Per quanto concerne la definizione di “processi sensibili”, si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

Ai fini della potenziale commissione dei reati di cui alla presente sezione, i processi sensibili della Semplice Gas e Luce S.p.A. sono individuati:

- nel settore di amministrazione e contabilità (redazione del bilancio);
- nel settore relativo alla gestione del personale.

J.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI

E' fatto espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto);
- tali da potenzialmente integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice di Etico e nelle procedure aziendali.

Nello specifico, è fatto divieto:

- indicare nelle scritture contabili obbligatorie fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o crediti non spettanti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni, in particolare in rapporti con enti pubblici o privati, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione;
- perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
- presentare dichiarazioni incomplete o comunque non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire vantaggi o la non applicazione di una sanzione;

- nel caso di proposte di transazioni fiscali, riportare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori;
- porre in compensazione crediti non spettanti (ad esempio perché oltre il limite normativo consentito o perché impossibili da compensare) o crediti inesistenti in quanto già stati utilizzati o spettanti a soggetti diversi.

J.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE

Tutti i destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- rispettare i criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta di fornitori/clienti/consulenti esterni/terze parti;
- prestare la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi, con i quali Semplice Gas e Luce S.p.A. ha rapporti di natura finanziaria, che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/consulenti esterni/terze parti;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo all'adempimento degli obblighi tributari in particolar modo delle dichiarazioni fiscali e versamento delle imposte;

- monitorare eventuali contenziosi fiscali e archiviare tutta la relativa documentazione utilizzando il sistema di protocollazione aziendale;
- informare l'O.d.V. di qualsiasi anomalia o contestazione tributaria avanzata alla Società;
- verificare l'effettiva esistenza, l'attinenza alla società e la correttezza di tutti gli altri documenti che vengono registrati nelle scritture contabili quali ad esempio scontrini, parcelle, ricevute fiscali, documenti di trasporto, ricevute spese carburante. Tale controllo viene effettuato da Semplice Gas e Luce S.p.A. tramite diversi soggetti, a partire da coloro che operano nel settore dello scambio di merci (verifica sull'esistenza e sulla correttezza della fornitura, nonché sulla corretta corrispondenza con la relativa documentazione) sino a coloro che lavorano nel settore amministrativo;
- archiviare la documentazione cartacea e custodirla in luoghi non accessibili a soggetti non coinvolti nel processo.

J.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

E' compito dell'O.d.V. verificare periodicamente il rispetto delle

procedure interne e la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati richiamati dalla presente sezione, esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.